



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai dirigenti scolastici delle scuole con percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola, tedesca

Agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020 nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale spagnola, tedesca, cinese. Indicazioni operative.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 7, dell'ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 10 (d'ora in poi, ordinanza ministeriale), i candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.

Prove della parte specifica

L'articolo 18, comma 8, dell'ordinanza ministeriale precisa che la prova accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera. A tal proposito, la Commissione può proporre al candidato un testo (scritto o iconografico) come spunto tratto dai materiali studiati nel corso dell'anno scolastico, attraverso il quale verificare le competenze sopra menzionate.

Valutazione

Ai sensi dell'articolo 18, comma 9, dell'ordinanza ministeriale “*della valutazione della prova orale di cui al comma 7 si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio*”.

Ai soli fini del rilascio dell'Attestato da parte dei Paesi partner, la commissione esprime altresì in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell'esame risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. Per il rilascio dei relativi attestati, il candidato deve avere ottenuto un punteggio complessivo pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.

Tempo aggiuntivo

Le commissioni prestano particolare attenzione a individuare, nel corso della riunione preliminare, le soluzioni più opportune per l'espletamento delle prove specifiche nell'ambito del colloquio, assegnando eventualmente ai candidati un tempo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 18, comma 10, dell'ordinanza ministeriale.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione*